

Differenza	€ 10.000
A sottrarre spese anticipate	€ 1.100 (Imponibile + IVA)
Netto a pagare	€ 8.900

b) A COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI:

Si applica la procedura prevista per gli amministratori.

RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI

Vedi: Amministratori

RISARCIMENTI DANNI - Art. 85

Se durante l'esercizio sono stati conseguiti risarcimenti assicurativi o di altri, controllare la registrazione:

- ♦ Risarcimenti relativi a merci, materie prime, ... - danno luogo a ricavi
- ♦ Risarcimenti relativi a beni ammortizzabili - danno luogo a plusvalenze o minusvalenze
- ♦ Altri risarcimenti - danno luogo a sopravvenienze attive

Non si rileva alcun costo o sopravvenienza se il risarcimento si concretizza nella sostituzione o reintegrazione dei beni danneggiati. Per un approfondimento vedere gli Oic n. 12 e n. 16.

Se alla fine dell'esercizio in cui si è verificato il danno non è ancora stato pagato l'indennizzo e:

- ♦ si conosce l'ammontare che sarà pagato - si procede all'imputazione a c.e.;
- ♦ non si conosce l'ammontare che sarà pagato ma si è certi del diritto al risarcimento - occorrerà procedere come sopra ipotizzando l'indennizzo che si otterrà;
- ♦ non si è certi né dell'ammontare né del diritto al risarcimento - si svaluterà il bene (art. 101.5).

Iva - Fatture o Note di accredito emesse per il pagamento di somme a titolo di risarcimento sono escluse dalla base imponibile ai sensi dell'art. 15.1/633 (soggette a bollo, salvo siano relative ad esportazioni).

Esproprio. E' trattato come il risarcimento danni.

RISARCIMENTI SU BENI MERCE (Indennizzi assicurativi)

I risarcimenti su beni merce generano ricavi, se conseguiti nell'esercizio in cui si è verificato il danno, sopravvenienze attive, se conseguiti successivamente. Il danno viene automaticamente imputato al momento di rilevazione delle rimanenze (inferiori per quantità e/o valore per effetto del danno).

• Ai sensi dell'art. 85.1 f) sono considerate **ricavi** (voce A.5) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di:

- beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- materie prime, sussidiarie, semilavorati;
- partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni.

RISARCIMENTI (Indennizzi assicurativi) SU BENI AMMORTIZZABILI (Oic n. 16)

Per procedere all'analisi delle varie situazioni occorre distinguere tra:

- perdita totale del bene - il quale viene distrutto o diviene comunque inutilizzabile (l'Oic n. 16 lo assimila, ai fini contabili, ad una alienazione);
- perdita parziale - che consente all'impresa di continuare ad utilizzare il bene, previa riparazione.

Perdita totale del bene. Il valore non ancora ammortizzato fa emergere una minusvalenza (insussistenza) da iscriversi tra gli oneri straordinari (E.21 di c.e.):

Insussistenza passiva	c.e. E.21	a	Immobilizzazione
-----------------------	-----------	---	------------------

Se è previsto un risarcimento assicurativo, occorre registrare il credito verso l'assicuratore, una volta determinato l'ammontare dell'indennizzo spettante:

C II Crediti v/assicuratore	a	==/=
		Insussistenza passiva c.e. E.21
		Plusvalenze straordinaria c.e. E.20

La plusvalenza (ai sensi dell'art. 86.1) da iscriversi tra i Proventi straordinari (E.20 di c.e.), concorre alla formazione del reddito nel periodo di realizzo o in quote costanti in 5 esercizi (se il bene perduto era detenuto da almeno 3 anni: dal giorno di acquisto o di riscatto a quello dell'evento). Se il risarcimento avviene in un esercizio successivo darà luogo a sopravvenienza attiva, con facoltà di riparto in 5 esercizi (sempre se il bene era detenuto da almeno 3 anni).

♦ In caso di *sostituzione del bene* a titolo di risarcimento si applicano le norme della permuta (art. 86.2):

a) il bene ricevuto va iscritto in bilancio allo stesso costo fiscalmente riconosciuto di quello perso;

- b) se c'è conguaglio in denaro, questo costituisce sopravvenienza;
 c) se il bene ricevuto è nuovo si calcolano gli ammortamenti tenendo conto del periodo temporale.

Perdita parziale. Permanendo il bene nella disponibilità dell'impresa sia pure con un valore ridotto, non deve essere rilevata alcuna minusvalenza. Occorre però distinguere tre diverse situazioni:

1. Dopo la riparazione il valore del bene rimane invariato. L'Oic n. 16 stabilisce che le spese di riparazione non devono essere capitalizzate nel bene, ma interamente imputate a c.e. nell'esercizio in cui sono sostenute e sono deducibili nei limiti di cui all'art. 102.6 (5%). Se il risarcimento è contabilizzato nello stesso esercizio costituisce plusvalenza, altrimenti sopravvenienza attiva.

Es.: Un autocarro ha subito un danno di € 4.000,00
 Risarcimento dell'assicurazione pari ad € 3.000,00
 Costo di acquisto € 25.000,00; Fondo ammortamento € 19.000,00
 Valore netto di iscrizione in bilancio pari ad € 6.000,00 (25.000,00 – 19.000,00)
 Valore normale al momento dell'incidente € 10.000,00

Occorrerà innanzitutto determinare il costo non ammortizzato proporzionalmente attribuibile alla parte del bene danneggiato. La parte di costo non ammortizzato del bene da mettere a confronto con l'indennizzo ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza si computa effettuando il prodotto tra l'indennizzo conseguito ed il costo residuo del bene e dividendo il relativo ammontare per il valore normale del bene al momento del danno.

$$\text{risarcimento} \times \text{costo residuo} : \text{val. normale} = \text{costo attribuibile}$$

$$3.000,00 \times 6.000,00 : 10.000,00 = € 1.800,00$$

+ € 3.000,00 risarcimento
 - € 1.800,00 costo non ammortizzato attribuibile alla parte danneggiata
 = € 1.200,00 plusvalenza

Per la riparazione, l'articolo in partita doppia sarà:

==/==	a	Fornitori	4.800,00
Manutenzioni e riparazioni		4.000,00	
Iva c/ acquisti		800,00	

Per il successivo risarcimento nello stesso esercizio:

Crediti v/ Assicurazione	a	==/==	3.000,00
		Manutenzioni e riparazioni	1.800,00
		Plusvalenze	1.200,00

Per il successivo risarcimento in un esercizio successivo:

Crediti v/ Assicurazione	a	Sopravvenienze attive	3.000,00
--------------------------	---	-----------------------	----------

2. Dopo la riparazione il valore del bene è aumentato. Per determinare la plusvalenza o la minusvalenza da risarcimento occorre procedere ad un calcolo proporzionale. Le spese sostenute per la riparazione devono essere capitalizzate portandole ad incremento del valore dell'automezzo.

3. Se l'impresa sceglie di non procedere al ripristino del bene o di effettuare opere tali da incrementarne il valore ed il grado di efficienza rispetto a quello precedente il momento del danno, occorrerà evidenziare una insussistenza passiva, per la duratura perdita di valore.

RISARCIMENTI PER DANNI DIVERSI

Ai sensi dell'art. 88.3 costituiscono sopravvenienze attive le indennità conseguite a titolo di risarcimento per danni diversi da quelli che riguardano beni merce o beni ammortizzabili, quali:

- interruzione della produzione a causa di guasti agli impianti in garanzia;
- concorrenza sleale;
- ritardi nella consegna di merce;
- ritardata riconsegna dei locali dati in affitto.

RISARCIMENTI DI BENI IN LEASING

Nel caso di distruzione di un bene utilizzato in leasing l'utilizzatore dovrà versare al concedente un indennizzo pari alla somma attualizzata dei canoni successivi al sinistro e del riscatto. La nota di addebito emessa dal concedente è fuori campo Iva e assoggettata ad imposta di bollo pari a € 1,81 per foglio (art. 13.1 della parte prima della tariffa annessa al DPR 642/72).

Per l'utilizzatore l'indennizzo, al netto del risarcimento pagato dalla Compagnia assicuratrice, costituisce costo, fiscalmente deducibile, quando presenti i requisiti della certezza e della oggettiva determinabilità.